

**PARTE SECONDA**

**CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE E DELIBERAZIONI**

**Sezione Prima**

**DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI, DELEGHE ISTITUZIONALI E CONTROLLO ATTI**

Associazioni, fondazioni e istituzioni

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI, DELEGHE ISTITUZIONALI E CONTROLLO ATTI 20 novembre 2000, n. 60. "Fondazione Concordi" (ONLUS), con sede in Rovigo. Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 12 e segg. del Codice Civile e dell'art. 14 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Il Dirigente regionale

Premesso che,

1) con atto a rogito del dr. Pietro Castellani, notaio in Rovigo, in data 8 maggio 2000, rep. n. 21.502, è stata costituita dall'Accademia dei Concordi di Rovigo la "Fondazione Concordi" (ONLUS), con sede in Rovigo, avente lo scopo, non di lucro, di sviluppare la dimensione sociale della cultura rendendo accessibile a tutti ciò che è conservato nelle persone economicamente e socialmente svantaggiate.

2) con documentata istanza del 16 giugno 2000, il Presidente della Fondazione ha chiesto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;

3) con regionale del 13 settembre 2000, prot. n. 5477/13300-UP, sono state formulate talune osservazioni, relative, in particolare, all'ambito territoriale di attività della Fondazione e alle modalità della sua eventuale estinzione;

4) in data 26 settembre 2000, il Consiglio Direttivo dell'Accademia dei Concordi di Rovigo, istituto fondatore, ha approvato le modifiche statutarie di adeguamento alla predetta regionale, come risulta da atto a rogito del dr. Pietro Castellani, notaio in Rovigo, in data 10 ottobre 2000, rep. n. 24.697;

5) con lettera del 3 novembre 2000, il Presidente della Fondazione ha trasmesso lo Statuto, così come modificato;

Tutto ciò premesso

- visto l'atto a rogito del dr. Pietro Castellani, notaio in Rovigo, in data 8 maggio 2000, rep. n. 21.502;

- vista l'istanza del Presidente della Fondazione datata 16 giugno 2000;

- vista la regionale del 13 settembre 2000, prot. n. 5477/13300-UP;

- visto l'atto a rogito del dr. Pietro Castellani, notaio in Rovigo, in data 10 ottobre 2000 rep. n. 24.697;
- vista la lettera del Presidente della Fondazione datata 3 novembre 2000;
- visti gli artt. 12 e segg. del Codice Civile e l'art. 14 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- visto il D.Lgs. n. 460/1997;
- visto l'art. 28, comma 2, della LR 10 gennaio 1997, n. 1 e la conseguente D.G.R. n. 400/2000;
- visto, infine, l'art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

decreta

1) di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato della "Fondazione Concordi" (ONLUS), con sede in Rovigo, costituita con atto a rogito del dr. Pietro Castellani, notaio in Rovigo, in data 8 maggio 2000, rep. n. 21.502, come integrato con atto a rogito dello stesso notaio in data 10 ottobre, rep. n. 24.697;

2) di approvare l'allegato Statuto di cui al rogito del dr. Pietro Castellani, notaio in Rovigo, in data 10 ottobre 2000, rep. n. 24.697, consistente in n. 12 (dodici) articoli, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Mastropietro

**ALLEGATO**

## **STATUTO DELLA "FONDAZIONE CONCORDI" (ONLUS)**

### **Art. 1 - Costituzione -**

Su iniziativa dell'Accademia dei Concordi, con sede in Rovigo Piazza Vittorio Emanuele II, n. 14, vista la delibera dell'Assemblea dei Soci del 20 giugno 1999, è costituita una Fondazione, le cui finalità statutarie rientrano in materia costituzionalmente devoluta alla competenza della regione, denominata:

"Fondazione Concordi" (Onlus)

La Fondazione Concordi è una Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, e ha sede in Rovigo, Piazza Vittorio Emanuele II, n.14.

### **Art. 2 - Scopi -**

La Fondazione non ha scopo di lucro, esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione Veneto e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale; essa si propone di sviluppare la dimensione sociale della Cultura, rendendo accessibile a tutti quello che è conservato nei centri bibliotecari, museali e documentari, con particolare riferimento alle persone economicamente e socialmente svantaggiate. A tal fine del perseguimento dello scopo suddetto e sempre nell'osservanza dei limiti posti dalla normativa vigente in materia, la fondazione sarà libera di svolgere e favorire ogni e qualsiasi operazione che riterrà opportuna e così, a titolo meramente esemplificativo, potrà:

- sviluppare programmi e progetti di conservazione, promozione e valorizzazione del patrimonio ambientale, artistico, culturale ed umano, anche attraverso la collaborazione con altri Enti culturali e territoriali;
- promuovere e organizzare convegni, incontri, dibattiti culturali, seminari, studi, mostre ed esposizioni;
- incoraggiare attività di studio e di ricerca in ambito culturale, anche attraverso il sostegno ad altri Enti;
- coinvolgere gruppi e realtà organizzate su iniziative e progetti volti al recupero e alla valorizzazione del patrimonio ambientale, artistico, culturale ed umano;
- formare operatori culturali per biblioteche e centri museali e di documentazione, da inserire sia nell'Accademia dei Concordi che in altri Enti ed Istituzioni pubbliche e private;
- sostenere, anche sul piano economico ed organizzativo, attività ed iniziative dell'Accademia dei Concordi di Rovigo, rivolte agli scopi indicati dal presente statuto;
- coordinare, promuovere e sviluppare l'attività di Enti e Istituzioni che condividono lo scopo sociale fornendo loro ogni tipo di assistenza tecnica, culturale ed economica;
- partecipare ad ogni ente che abbia scopi analoghi al proprio o anche solo ritenuti complementari;
- collaborare con enti pubblici e/o privati, italiani ed esteri, e/o con lo Stato, Regioni, Comuni, banche ricevendo contributi di qualsiasi tipo dagli enti stessi.

L'ente non potrà svolgere attività diverse da quelle suelencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, fermi restanti i divieti di legge in materia. Nel rispetto di tale assunto, la Fondazione: potrà svolgere attività ed intraprendere operazioni di natura economica e finanziaria, mobiliare ed immobiliare che, comunque direttamente connesse alle finalità istituzionali, saranno ritenute necessarie, utili o opportune per il raggiungimento dei propri scopi.

### **Art. 3 - Patrimonio -**

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dai beni di cui la stessa è stata dotata in sede di costituzione;
- dai beni mobili ed immobili che a qualunque titolo perverranno alla Fondazione;
- dai proventi di attività, iniziative ed operazioni svolte in proprio.

Faranno altresì parte del patrimonio della Fondazione eventuali donazioni, offerte, elargizioni, contributi e disposizioni testamentarie secondo le modalità e sotto le condizioni prescritte dalla legge in materia. I redditi derivanti dalla gestione del patrimonio saranno interamente devoluti agli scopi della Fondazione, nell'esercizio cui i redditi si riferiscono o in esercizi successivi. In caso d'investimento finanziario, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione provvederà all'investimento del danaro nel modo che riterrà più sicuro e redditizio e comunque pertinente.

È fatto tassativo divieto di distribuire sotto qualsiasi forma, anche indiretta, utili, avanzi di gestione e riserve patrimoniali durante la vita dell'Ente, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

### **Art. 4 - Organi della Fondazione -**

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori.

### **Art. 5 - Consiglio di Amministrazione -**

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da un numero di membri variabile da sei a nove, ma comunque non inferiore a sei. I sei amministratori costituiscono la base rappresentativa dell'Ente fondatore e durano in carica tre anni. Essi sono così nominati:

- a) il Presidente dell'Accademia è membro di diritto ed altresì Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
- b) due membri componenti effettivi del Consiglio Direttivo dell'Accademia scelti dal Consiglio stesso;
- c) tre membri nominati dal Consiglio Direttivo dell'Accademia tra i soci dell'Accademia. Detti amministratori dureranno in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo stesso che ha proceduto alla nomina. In caso di vacanza di qualcuno dei posti di consigliere si provvederà alla sostituzione secondo le stesse modalità prescritte per la nomina. Il membro nominato in sostituzione durerà in carica sino alla scadenza prevista per il membro sostituito.
- d) tre Amministratori potranno essere nominati ad insindacabile facoltà e giudizio dei consiglieri come sopra indicati (a, b, c) e saranno scelti fra rappresentanti di enti e/o privati benemeriti, nominati con delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione stessa, scelti sulla base di criteri di benemeranza definiti dal Consiglio di Amministrazione in un regolamento. Essi dureranno in carica per un anno dalla nomina. Tutti i Consiglieri possono essere rinnovati alla scadenza del mandato per un periodo uguale a quello del mandato precedente.

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare al suo interno un vice presidente scelto anche fra i membri esterni.

## **Art. 6**

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione delle attività della Fondazione. E' in sua facoltà emettere regolamenti per la disciplina delle attività della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare parte delle proprie funzioni a uno o più membri del consiglio stesso. La carica di consigliere è gratuita.

## **Art. 7**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e in via straordinaria ogniqualvolta il presidente lo giudichi opportuno, ovvero ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) dei suoi membri. La convocazione è effettuata mediante telegramma o telefax spedito almeno dieci giorni prima di quello previsto per la riunione, ovvero in caso di urgenza o necessità mediante telegramma inviato quarantotto ore prima del giorno previsto per la riunione. La convocazione deve riportare l'ordine del giorno da trattare. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei componenti, salvo quanto disposto dall'art. 21 comma 2 e 3 del Codice Civile. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro previamente vidimato e devono essere sottoscritti dal presidente.

## **Art. 8 - Presidente -**

Il Presidente della Fondazione è il Presidente protempore dell'Accademia dei Concordi di Rovigo. Egli presiede il Consiglio di Amministrazione come meglio indicato ai precedenti artt. 5, 6, 7. Il Presidente e in sua assenza o impedimento, il vice presidente (se nominato) hanno la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio della Fondazione.

## **Art. 9 - Collegio dei Revisori dei Conti -**

L'attività della Fondazione è controllata da un collegio di tre revisori dei conti nominati dall'Assemblea dei Soci dell'Accademia dei Concordi tra persone aventi idonea capacità professionale. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. La carica di revisore dei conti è gratuita ma ai revisori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.

## **Art. 10 - Esercizio finanziario -**

L'esercizio finanziario della Fondazione termina il trentuno (31) dicembre di ogni anno. L'ente annualmente redige il bilancio che deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. L'ente impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

### **Art. 11 - Scioglimento -**

La Fondazione si estingue:

- quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.
- verificandosi una causa di scioglimento prevista dalla legge.

In caso di estinzione della Fondazione il patrimonio residuo sarà devoluto, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 - comma 190 Legge 662/96, salvo diversa destinazione della legge.

### **Art. 12 - Clausola di rinvio -**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

## **REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELLA "FONDAZIONE CONCORDI" (ONLUS)**

(Redatto in applicazione degli artt. 5 e 6 dello Statuto e approvato all'unanimità nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 03/09/2001)

### **TITOLO I - Natura e scopi del presente regolamento -**

#### **Art. 1 - Della natura della "Fondazione Concordi" (ONLUS) -**

1 - La Fondazione Concordi non persegue fini di lucro ma di solidarietà sociale e sostiene, promuove ed organizza attività idonee al raggiungimento delle finalità sancite all'art. 2 dello Statuto.

#### **Art. 2 - Dello scopo del presente regolamento -**

1 - Il presente regolamento determina le norme di attuazione dello Statuto della suddetta Fondazione Concordi, come previsto dall'art. 6.

### **TITOLO II - Patrimonio -**

#### **Art. 3 - Delle entrate -**

1 - Il patrimonio della Fondazione Concordi è costituito:

- dalla somma inizialmente versata, come risulta dall'atto costitutivo;
- dai beni mobili ed immobili che a qualunque titolo perverranno alla Fondazione;
- da eventuali donazioni, offerte, elargizioni, contributi e disposizioni testamentarie;
- da contributi di qualsiasi genere provenienti da Enti Pubblici e da privati, persone giuridiche e/o da associazioni anche non riconosciute;
- da qualsiasi altra entrata proveniente da qualsivoglia attività e/o iniziativa.

2 - Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone inoltre:

- di ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi, destinati all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- delle risorse derivanti da eventuali attività commerciali di tipo marginale promosse dalla Fondazione.

3 - In caso d'investimento finanziario, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Concordi provvederà all'investimento del danaro nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

4 - I redditi derivanti dalla gestione del patrimonio saranno interamente devoluti agli scopi della Fondazione.

### **TITOLO III - Organi della Fondazione -**

#### **Art. 4 - Degli organi -**

1 - La Fondazione è retta dagli organi di cui all'art. 4 dello Statuto.

## **Art. 5 - Della composizione del consiglio di amministrazione e del suo funzionamento -**

1 - Il Consiglio di Amministrazione è costituito come previsto dall'art. 5.

2 - Il Consiglio di Amministrazione può nominare al suo interno un VicePresidente.

3 - I componenti del Consiglio di Amministrazione, assenti ingiustificati per tre sedute consecutive, decadono automaticamente dall'incarico e saranno sostituiti nel più breve tempo possibile.

4 - Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione del patrimonio della Fondazione Concordi sia per la gestione delle entrate ordinarie che per quelle straordinarie. Può stipulare convenzioni, accordi o conferire incarichi per l'espletamento dei progetti e delle attività previste dallo Statuto.

5 - Ogni anno il Consiglio di Amministrazione procederà alla nomina dei tre Amministratori come previsto dall'art. 5 dello Statuto tenendo conto di Enti, gruppi e singoli particolarmente sensibili e disponibili ai progetti ed all'attività della Fondazione.

6 - Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione è invitato a partecipare il Direttore dell'Accademia dei Concordi.

7 - Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario che collabora con il Presidente nella programmazione dell'attività e nell'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

8 - Il Consiglio di Amministrazione nomina un Tesoriere con il compito di seguire la parte contabile e di predisporre il bilancio preventivo e consuntivo della Fondazione e partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

9 - Delle adunanze è dato avviso, nei termini e con le modalità previste per i componenti del Consiglio di Amministrazione, ai membri del Collegio dei Revisori.

10 - La carica di componenti il Consiglio di Amministrazione si intende prorogata oltre i termini di scadenza stabiliti dallo Statuto, sino alla nomina dei nuovi componenti.

11 - La carica di Consigliere è gratuita, salvo il rimborso spese regolarmente documentate.

## **Art. 6 - Dei doveri e compiti del presidente -**

1 - Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.

2 - Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario, adotta in caso d'urgenza ogni provvedimento opportuno sottoponendolo a ratifica alla prima

riunione del Consiglio di Amministrazione, provvede ai rapporti con le Autorità e le pubbliche amministrazioni.

3 - In caso di assenza del Presidente e del VicePresidente, le funzioni di Presidenza saranno svolte dal membro più anziano del Consiglio di Amministrazione in carica e, a parità, si terrà conto dell'età.

4 - Il Presidente può delegare il proprio potere di firma nelle operazioni bancarie, postali e negli atti amministrativi ad un Consigliere, salvo approvazione del Consiglio di Amministrazione.

#### **TITOLO IV - Organi di controllo -**

##### **Art. 7 - Del collegio dei revisori -**

1 - Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi, effettua verifiche di cassa.

2 - La carica di revisore dei conti è gratuita, salvo il rimborso spese regolarmente documentate.

3 - I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

4 - Anche per il Collegio dei Revisori dei Conti vale la proroga prevista dall'art. 5 comma 10, del presente Regolamento.